R.D. 31 maggio 1928, n. 1334 [(1)].

Regolamento per l'esecuzione della *legge 23 giugno 1927, n. 1264*, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie [(2)].

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 1928, n. 154.

(2) Legge trasfusa nel T.U. delle leggi sanitarie, approvato con *R.D. 27 luglio 1934, n. 1265*, riportato alla voce Sanità pubblica. Vedi gli artt. 99, comma II, 140-142 e 383-385 del predetto T.U.

---

12. Gli ottici possono confezionare, apprestare e vendere direttamente al pubblico occhiali e lenti, soltanto su prescrizione del medico, a meno che si tratti di occhiali protettivi o correttivi dei difetti semplici di miopia e presbiopia, esclusi l'ipermetropia, l'astigmatismo e l'afachia.

È in ogni caso consentito ai suddetti esercenti di fornire direttamente al pubblico e riparare, anche senza prescrizione medica, lenti ed occhiali, quando la persona che ne dà la commissione presenti loro le lenti o le parti delle medesime di cui chiede il ricambio o la riparazione.

È del pari consentito ai suddetti esercenti di ripetere la vendita al Pubblico di lenti od occhiali in base a precedenti prescrizioni mediche che siano conservate dall'esercente stesso, oppure esibite dall'acquirente.
